



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Bergamo**

*" Adversus ignem audentissimi."*

Ufficio Statistica

**Bergamo, data del protocollo**

Ai

Sigg.ri SINDACI della provincia di Bergamo

e, p.c. Spett.le  
Prefettura di Bergamo  
Via T. Tasso, 8  
24100 – Bergamo

Oggetto: Impianti di evacuazione fumi (Camini).

Facendo seguito alla nota n. 10959 datata 19/5/2017 con la quale sono stati rappresentati i rischi connessi all'uso degli impianti in oggetto, si fa rilevare che in base alle statistiche, dal 01/10/2017 ad oggi sono stati effettuati da questo Comando, sull'intera provincia, n. 122 incendi di camino; in molti casi il fuoco si è propagato alla copertura distruggendola e rendendo temporaneamente inagibili le relative abitazioni.

Il riproporsi di tali eventi fa ravvisare l'opportunità di intraprendere iniziative più marcate per contrastare il fenomeno che, tra l'altro, espone il personale vigili fuoco al rischio derivante dallo svolgimento di lavori in quota.

A tal riguardo è da evidenziare che i camini, in quanto opere per l'evacuazione di prodotti della combustione, sono da ricomprendere nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22/01/2008 e s.m.i "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 etc., vedasi GU n. 61/2008, art. 1 c. 2. lettera c), in vigore dal 27/03/2008.

Per i suddetti impianti sussiste l'obbligo per i *committenti di affidare i lavori di esecuzione a imprese abilitate, art. 3, che sono tenute a realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e, oltre ad essere responsabili della corretta esecuzione degli stessi, a rilasciare, art. 7, la Dichiarazione di Conformità con relativo deposito presso lo sportello unico per l'edilizia, art. 11.*

Per gli impianti preesistenti alla data di emanazione del Decreto, qualora non sia stata prodotta o non sia più reperibile la dichiarazione di conformità, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, vedasi art. 7, c.6.

Per la violazione degli obblighi previsti dal predetto Decreto sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 15.

Il Comandante  
Ing. Oliverio Dodaro